

STATUTO ASSOCIAZIONE "STUDIO CHALCOS ETS"



TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

ART.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "**CHALCOS ETS**" di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ETS.
2. L'Associazione fissa la propria sede in Napoli (NA) alla Calata Trinità Maggiore 53.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti
4. Essa opera nel territorio della provincia di Napoli (Città Metropolitana) e sul tutto il territorio regionale e nazionale e su progetti internazionali.
5. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero; l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente Sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed esattamente le attività previste dall'articolo 5 lettera "f" del D.Lgs 3 luglio 2017 numero 117, e interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni .

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione si propone l'obiettivo della creazione di uno spazio di ricerca, di progettazione e di azione comune per la valorizzazione e promozione dell'arte e del patrimonio culturale in generale, attraverso iniziative, attività ed eventi culturali ed artistici che favoriscano lo scambio multidisciplinare tra soggetti e realtà differenti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione integrata di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative presso strutture pubbliche e private, compreso laboratori, corsi e attività formative;
2. azioni di sostegno per quanti, svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, o sociali, affinché trovino, nelle varie iniziative ed espressioni della cultura, dell'arte e del tempo libero, un sollievo ed un conforto al proprio disagio;
3. attività di tutela, promozione e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, delle realtà di interesse artistico e storico di cui alla Legge n- 1089 del 1° giugno 1939, ed oggi di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963;
4. ideazione di progetti ed eventi volti a promuovere e favorire la conoscenza dei Beni Culturali e Artistici presenti sul territorio, lo sviluppo e il potenziamento dei flussi turistici connessi;
5. promozione di ricerche e studi specifici relativi sia al settore del Beni Culturali ed Artistici sia a quello del turismo culturale, con eventuali pubblicazioni cartacee e/o digitali degli studi realizzati;
6. attività di servizi a sostegno di spazi e luoghi di valore culturale e artistico nonché di gruppi e iniziative di giovani artisti e quant'altro necessario per la diffusione della cultura in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo per le realtà svantaggiate, emarginate o disagiate;
7. diffondere la cultura artistica in tutte le sue forme (pittura, scultura, incisione, letteratura, poesia, teatro, cinema, fotografia, danza, musica, e performance artistiche) attraverso la creazione di spazi di dialogo, di contatti e reti tra le persone, Enti ed Associazioni mediante l'ideazione e l'organizzazione di momenti di aggregazione: concerti, manifestazioni, seminari, convegni, presentazioni di libri, spettacoli, proiezioni di film e documenti, mostre;
8. L'Associazione fa riferimento alla "convenzione quadro del Consiglio d' Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la società (Convenzione di Faro) per i suoi principi inclusivi e propulsivi per i quali ogni cittadino ha diritto a partecipare alla vita culturale;
9. azioni e progetti per diffondere la cultura del tempo libero, del viaggio, della conoscenza dei luoghi, attraverso iniziative di confronto, dialogo e socializzazione;
10. ideazione, organizzazione e promozione di corsi e iniziative di formazione per diffondere nuovi modelli di apprendimento informale sul territorio, anche in collaborazione con gli Enti locali;
11. collaborare e/o convenzionarsi e/o stipulare accordi con le Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati e gli organismi locali, nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini in Italia e/o all'estero;
12. L'Associazione, in via strumentale e secondaria, potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria necessaria od utile per il conseguimento dei propri scopi e, previa delibera del Consiglio Direttivo (al quale è rimessa la facoltà di individuarle), potrà svolgere, nei limiti previsti dalla legge, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale;
13. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI (o "ASSOCIATI")

ART. 3 – Ammissione

Sono “Aderenti” dell’Associazione tutte le persone fisiche, le Associazioni, le Fondazioni, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Al Consiglio Direttivo compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi associati; il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

La decisione del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione è insindacabile, fatta salva la possibilità di appellarsi all’organo assembleare o ad altro organo di garanzia (se previsto). L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione

ART. 4 – Adesione e attività

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L’adesione all’Associazione comporta per l’aderente il diritto di voto nell’Assemblea, tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa;.

Aderendo alla Associazione l'associato si impegna al rispetto dello statuto e dei regolamenti connessi, nonché al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Gli associati non sono distinti in categorie. Tutti hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali può avvalersi dell'attività gratuita o di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso, la disciplina dei rapporti di lavoro deve essere rispettosa della normativa di settore, alla quale si fa espresso rinvio.

L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto alla quota iniziale e alla quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti per Statuto o per la Normativa Applicabile.

ART. 5 – Perdita della qualità di Aderente

La qualità di Socio-Aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; la comunicazione è annotata nel Libro degli Aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi (quali accertati motivi di incompatibilità, o altri motivi che comportino indegnità) può essere espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione, comprensiva delle motivazioni dell'esclusione, è comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica

certificata negli specifici recapiti comunicati dal socio all'atto di iscrizione, entro trenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli Aderenti. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima assemblea successiva regolarmente convocata.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI

ART. 6 – Organi sociali dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci Aderenti;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale

ART. 7 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale; essa è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati o Aderenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di uno associato, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato nei limiti di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

ART. 8 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, l'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 9 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d. la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g. l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Aderenti e delibera validamente con il voto

favorevole di almeno la metà degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli Aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli Aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea; la deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.; qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire l'Arbitro entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea per le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 12 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea. Inoltre decide :

- a. sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- b. l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- c. in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 13 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del presente Statuto

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 3 anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione previo consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo espresso in qualunque forma, purché scritta.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.11 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio

Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 18 – L'Organo di Controllo – Revisione legale

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge (art. 30 del codice del terzo settore).

- a. L'Organo di Controllo è monocratico.
- b. L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
- c. L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
- d. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- e. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
- f. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- g. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

L'assemblea delibererà l'organo di Revisione legale, qualora ricorrino le condizioni di cui all'art 31 del codice del Terzo settore

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. – 19- Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote di adesione annuali;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rendite patrimoniali;
- f. entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

- g. rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- h. entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti previsti dalla legge;
- i. entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti previsti dalla legge;
- j. entrate da attività commerciali, nei limiti previsti dalla legge;
- k. ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 21 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Aderenti.

- a. L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
- b. Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
- c. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
- d. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori ai limiti previsti dalla legge, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Aderenti.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24 – Libri Sociali e registri

L'Associazione tiene:

- a. il Libro degli Associati o Aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il Libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato
- e. il Libro degli Inventari.

Gli Aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitrii che dovessero insorgere tra gli Aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto

delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 27 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 28 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Napoli 27/03/2023

Il Presidente (Teresa Tolentino) *Teresa Tolentino*

Il Vice Presidente (Laura Tolentino) *Laura Tolentino*

Il Segretario (Gianfranco Abbate) *G. Abbate*

26-10-2023

